



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE FERIALE

Ordinanza in procedimento

ex art. 700 c.p.c.

N. 24799/11 R.G. Cont.

Il Giudice designato,  
sciogliendo la riserva,  
visti gli atti ed assunte sommarie informazioni



IL CASO.it

RILEVATO IN FATTO

- Che con ricorso depositato in data 22.7.11, notificato il 28.7.11, la spa [REDACTED], in persona del suo amministratore, ha chiesto inibirsi alla Camera di Commercio la pubblicazione del protesto dell'assegno bancario n. 8187585086-05 emesso per Euro 2.870,00 in favore di M [REDACTED] spa, avente sede in T [REDACTED] - posto all'incasso presso l'agenzia di Settimo Torinese della Banca Popolare di Novara - ed ove già pubblicato disporsi la sospensione della pubblicazione, ed inoltre disporsi la sospensione della iscrizione del proprio nominativo nella Centrale Rischi interbancaria ai sensi dell'art. 10 bis legge 386/90, deducendo la nullità dell'assegno perché emesso privo di data, in quanto rilasciato in garanzia di rapporto contrattuale poi risolto tra le parti;
- Che costituendosi nel presente procedimento la M [REDACTED] spa ne ha eccepito la improcedibilità, per non essere essa destinataria di alcuna

domanda cautelare; ha eccepito inoltre che tra le parti erano stati già definiti i rapporti obbligatori, producendo a tale proposito missiva attestante l'avvenuto pagamento dopo il protesto dell'assegno in questione con imputazioni a rapporti contrattuali pregressi o per futuri crediti, ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza.

- Che risulta documentalmente provato che l'assegno bancario n. 8187585086-05 di Euro 2.870,00 è stato ricevuto da M. [redacted] a garanzia di presentazione di Fideiussione in relazione a rapporto contrattuale conclusosi tra le parti in data 22.12.10 (doc. 5 di parte ricorrente), e che l'assegno venne emesso privo di data;
- che il suddetto assegno è stato quindi posto all'incasso da M. [redacted] spa in pagamento di fatture emesse in relazione a rapporti contrattuali ulteriori e diversi da quello di cui sopra;



RITENUTO IN DIRITTO

- che nel caso di specie non vi è necessità di integrare il contraddittorio con la Camera di commercio.

In tema di pubblicazione degli elenchi protesti, l'operato della C.C.I.A.A. si caratterizza infatti quale mero atto materiale, con fasi indicate in maniera particolareggiata dalla legge e non è riconosciuto all'Ente camerale alcun tipo di discrezionalità. Trattasi di atto divulgativo di notizie e non autoritativo. Non è pertanto configurabile un interesse giuridico della Camera di commercio a stare in giudizio, se non le vengono mossi specifici rimproveri, in quanto il contenzioso civile ha il solo scopo di tutelare il soggetto ingiustamente protestato a causa di comportamenti estranei alla C.C.I.A.A. (cfr Tribunale di Latina, Sez. distaccata di Terracina (Lt), ord. n. 4661 del 19/10/2005) Ne deriva inoltre che non essendo configurabile nei confronti dell'Ente camerale alcuna azione di merito, non è ipotizzabile neppure una sua chiamata in causa nel procedimento cautelare in quanto anticipatoria della prima. (Tribunale di Bologna, Sez.

III, ord. del 14/11/2005). In tal senso si inquadra l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale l'ordine di sospensione e di cancellazione del Giudice alla Camera di commercio le viene impartito non quale autrice della levata dei protesti, ma quale Ente deputato alla loro pubblicazione.

- che appare verosimilmente fondata la pretesa della odierna ricorrente di veder dichiarata la nullità dell'assegno per mancanza dei requisiti formali del titolo e per illegittimo riempimento dello stesso.

Parte ricorrente ha prodotto copia dell'assegno al momento della consegna alla prenditrice, che l'ha sottoscritto per ricevuto con atto che attesta e conferma come il titolo a quel momento fosse privo di data. Risulta inoltre in atti che l'assegno per cui è causa è stato consegnato prima del 22.12.10 (data della missiva di ricevuta sottoscritta da M. [redacted] spa) ed emesso non con funzione di pagamento bensì "a garanzia della prestazione di fidejussione".

L'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "juris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento. (cfr Cass. Sez. 1, n. 13949 del 16/06/2006)

- che alla declaratoria di nullità del titolo consegue l'illegittimità del protesto, cui si correla il diritto del trattario a veder inibita l'inserzione del proprio nominativo nell'elenco dei protesti. Diritto che secondo quanto evidenziato anche dal Giudice delle leggi - in sentenza che ha ribadito la legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 77/1955 nella parte in cui non pone distinzione tra debitore colpevole e non colpevole ai fini della pubblicazione - è azionabile anche in via cautelare avanti al giudice ordinario per ottenere l'ordine di sospensione ex art. 700 c.p.c. di tale adempimento, con successiva cancellazione definitiva (Corte Costituzionale n 151/1996).

• che l'inserimento del nominativo della società ricorrente nell'elenco dei protesti redatto dalla CCIAA e nella centrale alla Centrale di Allarme interbancaria - pur essendo conseguente a condotta pienamente legittima da parte degli Enti obbligati per legge a tale incumbente - appare tuttavia idoneo a provocare di per sé un danno di immagine e patrimoniale per le conseguenze che possono derivare alla ricorrente ed alle società collegate in ordine ai rapporti di fido esistenti;

• che per i motivi che precedono deve ordinarsi alla CCIAA ove l'assegno è stato protestato, territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti, di sospendere la pubblicazione del protesto elevato per il mancato tempestivo pagamento dell'assegno in questione, ed inoltre ordinarsi a B. S. P. istituto di credito trattario, di sospendere l'iscrizione di [redacted] Spa nella Centrale d'Allarme Interbancaria, e soltanto qualora già inserito il nominativo della società dispone annotarsi sull'iscrizione stessa il presente ordine di sospensione;

• che il presente provvedimento anticipatorio non appare comunque idoneo a definire la controversia tra le parti, stante la natura del provvedimento richiesto ed accordato, meramente sospensiva della pubblicazione del protesto e dei dati della traente, e che per tale ragione la decisione sulle spese viene rimessa alla fase del merito, con termine di legge a parte ricorrente per l'introduzione della causa

P. Q. M.

in accoglimento del ricorso proposto:

ordina alla CCIAA territorialmente competente di sospendere la pubblicazione del protesto elevato per il mancato tempestivo pagamento dell'assegno n. 8187585086-05 di Euro 2.870,00; di cui fu fornita;

ordina a B. S. P. quale istituto di credito trattario del predetto titolo, sospendersi l'iscrizione di [redacted] Spa nella Centrale d'Allarme

Interbancaria, e qualora iscritto dispone annotarsi sull'iscrizione stessa il presente ordine di sospensione;


fissa a parte ricorrente termine di legge per l'introduzione della fase di merito.

Spese al merito

Moncalieri, 13.8.11

*Il Giudice*

*Sergio Pochettino*



II CASO.it

TRIBUNALE DI TORINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
19 AGO. 2011  
# Cancelleria